

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE " BOSCHI DI RIMA E DELL'OVI, BROGLIO "

(Catasto PFC no. 7.3.20-7.3.22-7.3.23-7.3.24-7.3.34)

Il Consorzio rete stradale boschi di Rima e dell'Ovi, Broglio (in seguito Consorzio)

richiamati :

- . la Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991, in particolare l'art. 15;
- . l'Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992, in particolare l'art. 13;
- . la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998, in particolare l'art. 13;
- . il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002, in particolare gli artt. 34 e 35;

visti :

- . il Regolamento (Statuto del Consorzio) approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007 (Risoluzione CdS no. 6752);

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale "Boschi di Rima e dell'Ovi, Broglio" (in seguito: strada forestale);
- il prelievo della tassa d'uso per il parziale finanziamento delle opere di manutenzione della strada forestale.

Art. 2 Principi

1. La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
2. La strada forestale è chiusa con una barriera in località "Zött da Faula". Il cartello di divieto d'accesso indicherà chi è autorizzato a transitare, ossia il traffico forestale, agricolo e di interesse pubblico.
3. Il Consorzio e i Patriziati di Broglio, Brontallo, Menzonio, Prato (Vallemaggia), Peccia e Sornico, quali contribuenti, sono ammessi a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa :
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;

- con autorizzazione eccezionale in applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. La Delegazione Consortile allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie e eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

1. La Delegazione Consortile rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alla seguenti categorie di utenti :
 - proprietari o aziende/impresе forestali che effettuano interventi selvicolturali, fino a 7 giorni consecutivi, su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole riconosciute dal Cantone o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
2. La Delegazione Consortile rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare :
 - a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

La Delegazione Consortile può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti :

- a) proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari giustificati;
- d) le due domeniche dell'annuale festa di Mogneo e rispettivamente dei Monti di Rima, la strada rimane aperta al pubblico.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I. Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al Consorzio indicandone il motivo.

II. Decisione

I. Tutte le autorizzazioni :

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dalla Delegazione Consortile e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere un copia del presente Regolamento e un telecomando per l'apertura della barriera;
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
- e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione eccezionale :
 - a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile;
 - b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
 - c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di membri del suo nucleo familiare diretto, autorizzati in via eccezionale dalla Delegazione Consortile ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 del presente Regolamento;
 - d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

1. Per motivi di sicurezza di transito (neve e ghiaccio) la durata di accessibilità è prevista per i mesi da aprile a novembre (compresi), neve e gelo permettendo. L'autorizzazione decade al termine della durata citata.
2. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire il telecomando della barriera alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida della Delegazione Consortile per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
3. Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

1. L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi di manutenzione della strada forestale e così fissato :
 - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - da CHF 150.— a CHF 300.— all'anno
 - da CHF 30.— a CHF 50.— al mese;
 - b) proprietari di fondi e/o immobili e cacciatori per il recupero della selvaggina:
 - da CHF 10.— a CHF 20.— al giorno;
 - c) altri casi particolari e giustificati:
 - da CHF 10.— a CHF 500.— la volta,
 - tenuto conto dell'importanza dell'occupazione e del transito.
2. Possono essere rilasciate al massimo due autorizzazioni d'uso annuali supplementari a componenti del nucleo familiare diretto (marito, moglie, figli) di un avente diritto. In questo caso la tassa dovuta ammonta al 20% della relativa tassa base. Nel caso di necessità ben giustificate di ulteriori autorizzazioni, previo

preavviso, e in via eccezionale da parte della Delegazione Consortile, possono essere riconosciuti ulteriori componenti del nucleo diretto, in questo caso la tassa dovuta ammonta al 50% della relativa tassa base.

3. Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante decisione della Delegazione Consortile, in base ai costi di manutenzione annuale e ai costi di manutenzione periodica, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
4. La Delegazione Consortile stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Telecomando

1. Per ogni telecomando viene prelevata una cauzione di CHF 100.— (cento), rimborsabili alla riconsegna.
2. La Delegazione consortile tiene aggiornato il registro dei telecomandi consegnati.
3. Tutte le spese conseguenti alla perdita di un telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente.

Art. 11 Disposizioni particolari

1. La Delegazione Consortile può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure la sosta di veicoli sui piazzali.
2. Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Consorzio.
3. I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
4. Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t, mentre la larghezza massima è fissata a 2.30 m. Questi limiti verranno annunciati agli utenti mediante la posa di una segnaletica in concomitanza con la posa della barriera (stessa ubicazione).
5. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio.
6. Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

1. Agli utenti della strada forestale è vietato:
 - . permettere l'uso a terzi non autorizzati;
 - . il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - . l'abbandono di veicoli privi di targhe lungo tutto il suo tracciato.
2. Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dalla Delegazione Consortile o in caso di assoluta necessità.

Art. 13 Vigilanza

1. La Delegazione Consortile vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
2. La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dalla Delegazione Consortile relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali, nonché il registro dei telecomandi consegnati.

Art. 14 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dal Consorzio con una multa fino a CHF 500.—, in caso di recidiva fino a CHF 1'000.—.
2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Consorzio è data facoltà di reclamo al Consorzio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
2. Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato in base alla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (art. 32).

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dall'Assemblea consortile in data

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del

Consorzio rete stradale boschi di Rima e dell'Ovi

6693 Broglio

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente :

Schiesser Thomas

La Segretaria :

Donati-Arzieri Nadia